



Il mondo dei rifiuti



01 SETTEMBRE 2021

ATTENZIONE Le informazioni riportate sono da ritenersi valide alla data di svolgimento del seminario

*ece*camere

Contenuto della sessione

Principi generali

Responsabilità estesa del produttore

Priorità nella gestione

Responsabilità nella gestione


Definizioni


Adempimenti e obblighi


Deposito temporaneo

Analisi rifiuti

Classificazione rifiuti









il Decreto semplificazione bis (DL 77/2021) la Legge di conversione n. 108 del luglio 2021 in vigore dal 31 luglio 2021

Modifiche e novità che hanno rivisto: bonifiche, governance per l'attuazione del PNRR, rifiuti, territorio, valutazione impatto ambientale (VIA), autorizzazioni di impianti e fonti rinnovabili

Codice Ambientale



La Direttiva 2018/851/UE detta le fondamenta per:

- una gestione sostenibile dei materiali
- un utilizzo accorto, efficace, e razionale delle risorse

All'Art. 1 recita:

«La presente direttiva stabilisce misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana evitando o riducendo la produzione di rifiuti, gli effetti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli effetti generali dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficienza, che costituiscono elementi fondamentali per il passaggio a un'economia circolare e per assicurare la competitività a lungo termine dell'Unione.»

Con il <u>D.lgs. 205/10</u> furono introdotti nuovi concetti, come:

- Responsabilità Estesa del Produttore
- Sottoprodotto
- Preparazione per il riutilizzo

Il <u>D.lgs. 116/2020</u> ha modificato profondamente la normativa ambientale, modifiche che toccano molti dei suoi **punti fondamentali/strategici/organizzativi**



Programma nazionale per la gestione dei rifiuti

fissa i macro-obiettivi,

definisce criteri e linee strategiche cui le Regioni e le Province autonome si attengono nella elaborazione dei Piani regionali di gestione dei rifiuti,

contiene: dati relativi alla produzione su scala nazionale per tipo, quantità e fonte, ricognizione impiantistica,.., individuazione di flussi di rifiuti

strategici per l'E.C., il piano di gestione per delle macerie da terremoto,,

ma può contenere anche: misure atte ad incoraggiare la razionalizzazione della raccolta, cernita e riciclaggio, definizione di meccanismi vincolanti

di solidarietà fra regioni finalizzata all'emergenza.

da *approvarsi* entro <u>18 mesi</u> da *aggiornare* almeno ogni 6 anni



Art. 198 bis, D.lgs. 152/2006

Codice Ambientale -> D.lgs. 152/2006



Tracciabilità dei rifiuti

- Registro di carico e scarico
- Formulari
- Catasto
- Tracciabilità rifiuti -> REN (registro elettronico nazionale)

Rifiuti e non rifiuti

- Esclusioni
- Sottoprodotto
- · Rifiuto che cessa di essere tale

DEFINIZIONI

- Rifiuto
- Rifiuto pericoloso
- **Produttore**
- Detentore
- Gestione
- Raccolta
- Raccolta differenziata
- Recupero Smaltimento
- Deposito temporaneo
- Centro Comunale di raccolta
- Intermediario
- Commerciante

RESPONSABILITA' ESTESA DEL PRODUTTORE

CLASSIFICAZIONE

- Rif. Urbani
- Rif. Speciali

REGIMI PARTICOLARI:

- Manutenzione Assistenza domiciliare

Iscrizione Albo Gestori


- Ambientali ORDINARIA
- **SEMPLIFICATA**

AUTORIZZAZIONI

- ORDINARIA SEMPLIFICATA

Principi generali





- 2. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse.
- 3. Sono fatte salve disposizioni specifiche, particolari o complementari, conformi ai principi di cui alla Parte quarta del presente decreto adottate in attuazione di direttive comunitarie che disciplinano la gestione di determinate categorie di rifiuti.
- 4. I rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e ... all'ambiente



Art. 177, D.lgs. 152/2006

Principi generali



- ° Precauzione
- Prevenzione
- ° Sostenibilità
- Responsabilizzazione
- ° Cooperazione

La gestione dei rifiuti nasce già dal coinvolgimento di tutti i soggetti, già dalle fasi di produzione, distribuzione, utilizzo, consumo dei beni da cui hanno origine i rifiuti, nel rispetto del principio di concorrenza secondo il principio di chi inquina paga.

A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.



Art. 178, D.lgs. 152/2006

*ece*camere

Principi generali



-> Responsabilità estesa del produttore

Per rafforzare:

- √il riutilizzo,
- √la prevenzione,
- √il riciclaggio,
- √il recupero

relativamente ai rifiuti, con uno o più decreti, sono disciplinati regimi di responsabilità estesa del produttore.

Regimi di responsabilità prevedono misure per incoraggiare sin dalla loro progettazione e dalla progettazione dei componenti la capacità di ridurre l'impatto ambientale e la produzione dei rifiuti, oltre ad assicurare che quando rifiuti debbano seguire i criteri di priorità nella gestione degli stessi (art. 179).



Art. 178-bis, D.lgs. 152/2006

Principi generali



DEFINIZIONI:

-> Regime di responsabilità estesa del produttore (Art. 183 comma 1 lett. g-bis, D.lgs. 152/2006)

le misure volte ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la <u>responsabilità finanziaria o la responsabilità</u> <u>finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto;</u>

-> Produttore del prodotto

(Art. 183 comma 1 lett. g, D.lgs. 152/2006)

qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti.

*ece*camere

Principi generali



-> Requisiti generali minimi in materia di responsabilità estesa del produttore

È istituito il Registro nazionale dei produttori al quale i soggetti sottoposti ad un regime di responsabilità estesa del produttore sono tenuti ad iscriversi.

Sono tenuti anche i **produttori con sede legale** in altro Stato Membro dell'Unione che immettono prodotti sul territorio nazionale, **tramite una persona giuridica o fisica stabilita sul territorio nazionale quale rappresentante** autorizzato per l'adempimento degli obblighi e l'iscrizione al Registro (comma 6).

Registro nazionale produttori (Comma 6) -> contiene e declina il ruolo del ministero: funzione di vigilanza e controllo.

Introduce un **successivo decreto** (Comma 7) -> a cui si rimanda che definisce le modalità di vigilanza e controllo di quanto indicato al comma 6.

Sono definiti/elencati i requisiti minimi che devono rispettare i regimi di responsabilità.



Art. 178-ter, D.lgs. 152/2006

Criteri di priorità nella gestione rifiuti



L'articolo:

- <u>definisce un ordine di priorità</u> di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici,
- dispone che solo in via eccezionale e solo per flussi di rifiuti specifici sia possibile discostarsi dall'ordine di priorità qualora ciò sia previsto nella pianificazione nazionale e regionale ed ovviamente consentito dall'autorità che rilascia l'autorizzazione, nel rispetto dei principi di precauzione e responsabilità, in base ad una specifica analisi degli impatti complessivi (produzione e gestione), cioè sia sul profilo socio economico che ambientale sanitario.



- prevenzione
- preparazione per il riutilizzo
- riciclaggio
 - \star recupero di altro tipo, es. recupero energia
 - smaltimento



Art. 179, D.lgs. 152/2006

*ece*camere

Prevenzione della produzione dei rifiuti



PROGRAMMA NAZIONALE DI PREVENZIONE RIFIUTI

- <u>Programma nazionale</u> che <u>fissa</u> idonei indicatori e obbiettivi quali/quantitativi per la valutazione dell'attuazione delle misure di prevenzione dei rifiuti in esso stabilite.
- <u>Programma nazionale</u> comprende misure che vanno dalla promozioni di modelli di produzione e consumi ecosostenibili, orientati ad una progettazione e fabbricazione di prodotti efficienti, durevoli, scomponibili, riparabili, con assenza di obsolescenza programmata....
- Dal 5 gennaio 2021 -> ogni fornitore di un articolo (definito all'art. 3 punto 33 del Regolamento 1907/06) deve trasmettere le informazioni contenute all'art. 33, paragrafo 1 del Regolamento 1907/06 all'Agenzia europea sostanze...
- La valutazione è effettuata sulla base delle indicazioni contenute nella Direttiva 2008/98/CE (così come modificata dalla direttiva 851/2018*.

Articolo 33

Obbligo di comunicare informazioni sulle sostanze presenti negli articoli



Art. 180, D.lgs. 152/2006

1. Il fornitore di un articolo contenente una sostanza che risponde ai criteri di cui all'articolo 73 ed è stata identificata a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso[peso fornisce al destinatario dell'articolo informazioni, in possesso del fornitore, sufficienti a consentire la sicurezza d'uso dell'articolo e comprendenti, quanto meno, il nome della sostanza. tornitore di un articolo: ogni produttore o importatore di un articolo, distributore o altro attore della catena di approvvigionamento che immette un articolo sul mercato;



Preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti



Sulla base delle singole competenze (attori):

- ° Ministero ambiente, ° Ministero agricolo, ° Regioni,
- ° Enti territoriali d'ambito ottimale, ° Comuni (se non costituiti quelli precedenti)

adottano modalità autorizzative semplificate, modalità raccolta differenziata, preparazione di riutilizzo

I regimi di responsabilità estesa del produttore adottano misure necessarie per garantire la preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero per i rifiuti di propria competenza.

Ove necessario e dove possibile si devono eliminare sostanze pericolose...

In funzione di procedere verso un'economia circolare è necessario conseguire obiettivi distribuiti a partire già dal 2020 fino al 2035 ...

Per le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata è sempre ammessa la libera circolazione (con strumenti e autorizzazioni dovute) sul territorio nazionale.



Art. 181, D.lgs. 152/2006

*ece*camere

Focus → Art. 181 comma 4, D.lgs. 152/2006

- **4.** Al fine di rispettare le finalità del presente decreto e procedere verso un'economia circolare con un alto livello di efficienza delle risorse, le autorità competenti adottano le misure necessarie per conseguire i seguenti obiettivi:
- a) entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli domestici, sarà aumentata complessivamente almeno al 50 per cento in termini di peso;
- b) entro il 2020 la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di riempimento che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco dei rifiuti, sarà aumentata almeno al 70 per cento in termini di peso;
- c) entro il 2025, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 55 per cento in peso;
- d) entro il 2030, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 60 per cento in peso;
- e) entro il 2035, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei <mark>rifiuti urbani</mark> saranno aumentati almeno al 65 per cento in peso.

Preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti





Gli Enti di governo Ambito territoriale ottimale o i Comuni possono individuare appositi spazi sui CdR:

- 1) per <u>l'esposizione di beni usati</u> e funzionanti direttamente utilizzabili finalizzata allo scambio fra privati,
 - 2) ma anche aree adibite a deposito preliminare alla raccolta:
- a. di rifiuti destinati alla preparazione per il riutilizzo e
- b. alla raccolta di beni riutilizzabili
- 3) oltre ad aree dove è consentita la raccolta di **beni da destinare** al riutilizzo orientati alla filiera degli operatori professionali dell'usato autorizzati da Enti locali e dalle aziende di igiene urbana.



Art. 181, D.lgs. 152/2006

*ece*camere

Definizione
di
Gestione,
Recupero di
materia,
Riempimento
di Rifiuti



Comma 1, lettera n: gestione dei rifiuti - la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati.

Comma 1, lettera t-bis: recupero di materia - qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia e dal ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre energia. Esso comprende, tra l'altro la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento.

Comma 1, lettera u-bis: riempimento - qualsiasi operazione di recupero in cui rifiuti non pericolosi idonei ai sensi della normativa UNI sono utilizzati a fini di ripristino in aree escavate o per scopi ingegneristici nei rimodellamenti morfologici. I rifiuti usati per il riempimento devono sostituire i materiali che non sono rifiuti, essere idonei ai fini summenzionati ed essere limitati alla quantità strettamente necessaria a perseguire tali fini.



Art. 183 del D.lgs. 152/2006

Definizione



e

Comma 1, lettera q): preparazione per il riutilizzo - le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;

Art. 183 del D.lgs. 152/2006

Condizioni

per l'esercizio

relativamente a

Preparazione

per il riutilizzo di *Rifiuti*

Comma 1 esercizio

L'esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo di prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti (art. 183, comma 1, lettera q)), avviene successivamente alla verifica e al controllo dei requisiti da parte di Province e Città Metropolitane (non più attraverso la comunicazione mediante SCIA).

Comma 2 entrata in vigore

Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del nuovo 152/06, con successivo decreto adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite:

- le modalità operative,
- le dotazioni tecniche e strutturali,
- i requisiti minimi di qualificazione degli operatori necessari per l'esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo,
- le quantità massime impiegabili,
- la provenienza,
- i tipi e le caratteristiche dei rifiuti,
- le condizioni specifiche di utilizzo degli stessi in base alle quali prodotti o componenti di prodotti diventati



Art. 214-ter del D.lgs. 152/2006

*ece*camere



Definizione

di

Raccolta CdR

di *Rifiuti*

Comma 1, lettera o): raccolta - Il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento

Comma 1, lettera mm): centro di raccolta (CdR) - area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;



Art. 183 del D.lgs. 152/2006

Criteri di priorità nella gestione rifiuti



Comma 1, lettera qq): circuito organizzato di raccolta -

quale sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della Parte quarta del presente decreto e alla normativa settoriale, o **organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato** tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti.

All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione.



Art. 183 del D.lgs. 152/2006

*ece*camere



Criteri di priorità nella gestione rifiuti

Comma 1, lettera t): Recupero -

qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della Parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero.

Comma 1, lettera u): Riciclaggio -

qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini.

Include il trattamento di materiale organico,

ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;



Art. 183 del D.lgs. 152/2006

Criteri di priorità nella gestione rifiuti



ALLEGATO C D.lgs.152/06 (elenco non esaustivo delle operazioni di recupero)

- R1 Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia
- R2 Rigenerazione/recupero di solventi
- R3 Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese la preparazione per il riutilizzo, la gassificazione, e la pirolisi che utilizzano i componenti come sostanze chimiche e il recupero di materia organica sotto forma di riempimento)
- R4 Riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici (comprese la preparazione per il riutilizzo)
- R5 Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche (compresa la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio dei materiali da costruzione inorganici, il recupero di sostanze inorganiche sotto forma di riempimento e la pulizia del suolo risultante in un recupero del suolo)
- R6 Rigenerazione degli acidi o delle basi
- R7 Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti
- R8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori
- R9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli
- R10 Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia
- R11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10
- R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 (può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, come: cernita, frammentazione, compattazione, pellettizzazione, essicazione, triturazione, condizionamento, ricondizionamento, separazione, raggruppamento prima delle operazioni indicate da R1 a R11)
- R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono stati prodotti)

*ece*camere

Criteri di priorità nella gestione rifiuti



Definizione di

Smaltimento


Comma 1, lettera z): Smaltimento qualsiasi operazione, svolta sul rifiuto, diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia.



Art. 183 del D.lgs. 152/2006

ALLEGATO B D.lgs.152/06 (elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento)

- D1 Deposito sul o nel suolo
- D2 Trattamento in ambiente terrestre
- D3 Iniezioni in profondità
- D4 Lagunaggio
- D5 Messa in discarica specialmente allestita
- D6 Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione
- D7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino
- D8 Trattamento biologico non specificato
- D9 Trattamento fisico-chimico non specificato
- D10 Trattamento fisico-chimico non specificato
- D11 Incenerimento in mare
- D12 Deposito permanente
- D13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12 (... PRETRATTAMENTO, CERNITA, FRAMMENTAZIONE, COMPATTAZIONE, PELLETTIZZAZIONE, ESSICAZIONE, TRITURAZIONE, CONDIZIONAMENTO O SEPAT
- D14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13
- D15 Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono stati prodotti)



Definizione di rifiuto



Rifiuto

"Qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi".



Art. 183, comma 1, lett. a), D.lgs. 152/2006

CASS. PEN. - SENTENZA N 38979, AGOSTO 2017

... giova rilevare che secondo la previsione dell'art. 183, comma 1, lett. a), D.lgs. n. 152/06, per "rifiuto" deve intendersi qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi. In questa prospettiva, acquisita la suddetta qualità alla stregua di specifici elementi positivi (il fatto che si tratti di beni residuo di produzione di cui il detentore intenda disfarsi) e negativi (che gli stessi non abbiano i requisiti del sottoprodotto), detta qualità non può venire meno in ragione di un accordo di cessione a terzi dei beni in questione, né del valore economico ad essi riconosciuto nel medesimo accordo, occorrendo fare riferimento alla condotta e alla volontà dell'originario cedente di disfarsene e non all'utilità che potrebbe trarne il cessionario. Ne consegue la pacifica irrilevanza della destinazione del materiale rinvenuto nella disponibilità dell'imputato alla successiva commercializzazione.

ESEMPI DI:

OGGETTIVO -> tutto ciò che è esausto/fuori uso: pile, batterie, olio vegetale/minerale...

SOGGETTIVO -> tutto ciò che è funzionante o esistono canali di riparazione, riuso o alternative previste dalla legge (disciplina sottoprodotti). In questi casi è una scelta del soggetto che li detiene (mobile vecchio, computer, abbigliamento, metalli ferrosi, ...).

Definizione di rifiuto



Viene definito quando un rifiuto è pericoloso (Art. 183, comma 1, lett. b), D.lqs. 152/2006)

"Rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della Parte IV del medesimo decreto" (concetto che viene ripreso anche all'art. 184 c. 4).

<u>La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso</u> non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto (*art. 184 comma 5-ter*).

<u>L'obbligo di etichettatura dei rifiuti pericolosi</u> di cui all'art. 193 e l'obbligo di tenuta dei registri di cui all'art. 190 non si applicano alle frazioni separate di rifiuti pericolosi prodotti da nuclei domestici fino a che siano accettate per la raccolta, lo smaltimento o il recupero da un ente o un'impresa che abbiano ottenuto l'autorizzazione o siano registrate in conformità agli art. 208, 212, 214 e 216. (*art. 184 comma 5-quater*).

Comma 1, lett. b-bis: rifiuto non pericoloso -> rifiuto non contemplato al comma 1, lett. b);

*ece*camere



Divieto di MISCELAZIONE rifiuti pericolosi

E' vietato miscelare rifiuti pericolosi con diverse caratteristiche di pericolosità, come pure rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.

La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose.

La miscelazione di rifiuti pericolosi con diverse caratteristiche di pericolosità, **può essere autorizzata ai sensi degli art. 208, 209, 211**, in particolare:

- rispettando le condizioni poste all'articolo 177 comma 4 (senza rischi per la salute umana e per l'equilibrio ambientale...),
- miscelazione effettuata a seguito del rilascio dell'autorizzazione (art. 208, 209, 211),
- sia conforme alle migliori tecniche possibili di cui all'art. 183, comma 1, lettera nn) [art. 5 c.1 lett. l-ter BAT].



Art. 187, D.lgs. 152/2006

Rifiuto



Comma 1, lett. b-quater: rifiuti da costruzione e demolizione quelli prodotti dalle attività di costruzione e demolizione;

Comma 1, lett. d: rifiuti organici, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;"

Comma 1, lett. d-bis: rifiuti alimentari, tutti gli alimenti di cui all'art. 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;"

 \rightarrow



Art. 183 del D.lgs. 152/2006

*ece*camere

Rifiuto





Comma 1, lettera b-ter: rifiuti urbani


- 1. <u>i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata</u>, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
- 2. <u>i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti</u> che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati **nell'allegato L-quater (rifiuti)** prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies (attività);
 - 3. <u>i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;</u>
- 4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- 5. <u>i rifiuti della manutenzione del verde pubblico</u>, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i <u>rifiuti risultanti</u> dalla pulizia dei mercati;
- 6. <u>i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni,</u> nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.



Art. 183 del D.lgs. 152/2006

Classificazione → secondo l'origine

Rifiuto Frazione Descrizione EER allegato L-quater RIFIUTI ORGANICI Rifiuti biodegradabili di cucine e mense 200108 Rifiuti biodegradabili 200201 Rifiuti dei mercati 200302 Imballaggi in carta e cartone 150101 CARTA E CARTONE Carta e cartone 200101 PLASTICA Imballaggi in plastica 150102 Plastica 200139 LEGNO Imballaggi in legno 150103 Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137* 200138 METALLO Imballaggi metallici 150104 Metallo 200140 IMBALLAGGI COMPOSITI Imballaggi materiali compositi 150105 MULTIMATERIALE Imballaggi in materiali misti 150106 VETRO Imballaggi in vetro 150107 200102 TESSILE Imballaggi in materia tessile 150109 200110 Prodotti tessili 200111 Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317* TONER 080318 Rifiuti ingombranti INGOMBRANTI 200307 VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200128 DETERGENTI Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129* 200130 ALTRI RIFIUTI Altri rifiuti non biodegradabili RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI



Rifiuto



Comma 1, lettera b-quinquies: rifiuti urbani di cui alla lettera b-ter

si utilizzano per il calcolo degli obbiettivi e preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio (vedi Art. 181 c.4)

<u>non pregiudica (cambia) la ripartizione delle responsabilità in materia di gestione</u> dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati

Comma 1, lettera b-sexies: rifiuti urbani non includono i rifiuti:

- della produzione,
- · da agricoltura, silvicoltura, pesca,
- · fosse settiche, reti fognarie,
- impianti di trattamento acque reflue compresi i fanghi di depurazione,
- veicoli fuori uso,
- costruzione e demolizione.



Art. 183 del D.lgs. 152/2006

*ece*camere

Rifiuto





Rifiuti urbani e attività industriali

- La lista delle attività (allegato L-quinquies) ripropone quanto contenuto nel D.P.R. 158/1999 relativo al calcolo della TARI
- 2) Dalla tabella è stata eliminata la voce: «Attività industriale con capannoni di produzione» -> Richiesta avanzata espressamente dalle Commissioni Parlamentari al Governo
- 3) L'art. 183 comma 1 lettere b-sexies prevede l'esclusione dai rifiuti urbani dei rifiuti della produzione -> sembrerebbe quindi escludere i rifiuti che derivano direttamente dalla produzione industriale
- 4) Nell'allegato L-quinquies è riportato anche -> Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe
- 5) L'art. 184 (classificazione e rifiuti speciali) recita -> rifiuti speciali provenienti da lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui all'art. 183 comma 1 lett. b-ter



Il Direttore Generale

Nota n. 37259 del 12/04/2021

Produttore del rifiuto



Produttori di rifiuti

- il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) oltre a
- chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che modificano la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore).

La modifica:

interviene sulla definizione di produttore comprendendo in tale definizione anche quella di **DETENTORE** (art. 183, lettera h. – persona fisica o giuridica che ne è in possesso),

riprende quanto indicato nella sentenza della CASSAZIONE PENALE SEZ. III 36963/2005 e 4957/2000 (che recita: deve intendersi non soltanto il soggetto dalla cui attività materiale sia derivata la produzione del rifiuto, ma anche il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile tale produzione).

Quindi i produttori di rifiuti:

- sono responsabili della corretta gestione del rifiuto come indicato all'art. 188 (vale a dire nella intera catena del trattamento);
- devono gestire i rifiuti in conformità a quanto indicato negli articoli 177, 179.



Art. 183, comma 1, lett. f), h), D.lgs. 152/2006

*ece*camere

Produttore del rifiuto



CASS. PEN. - SENTENZA n. 11029 del 16 marzo 2015

.... l'appaltatore, in ragione della natura del rapporto contrattuale, che lo vincola al compimento di un opera o alla prestazione di un servizio con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio è, di regola, il produttore del rifiuti su di lui gravano, quindi, i relativi oneri, pur potendosi verificare, come osservato in dottrina, casi in cui, per la particolarità dell'obbligazione assunta o per la condotta del committente, concretatasi in ingerenza o controllo diretto sull'attività dell'appaltatore, detti oneri si estendono anche a tale ultimo soggetto.

La verifica delle singole posizioni costituisce, peraltro, un accertamento in fatto demandato al giudice del merito.

CASS. PEN. - SENTENZA n. 223 del 9 gennaio 2018

... in più circostanze da questa Corte affermato e ribadito, in ipotesi di esecuzione di lavori attraverso un *contratto di appalto*, *è l'appaltatore che* - per la natura del rapporto contrattuale da lui stipulato ed attraverso il quale egli è vincolato al compimento di un'opera o alla prestazione di un servizio, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio dell'intera attività - *riveste generalmente la qualità di produttore del rifiuto*; da ciò ne deriva che gravano su di lui, ed in linea di principio esclusivamente su di lui, gli obblighi connessi al corretto smaltimento dei rifiuti rivenienti dallo svolgimento della sua prestazione contrattuale, *salvo il caso in cui, per ingerenza o controllo diretto del committente sullo svolgimento dei lavori, i relativi obblighi si estendano anche a carico di tale soggetto.*

Produttore del rifiuto



CASS. PEN. - SENTENZA n.1581 del 16 gennaio 2018

... la Corte ha affermato che l'appaltante *nell'ipotesi del subappalto* non ha alcun obbligo giuridico di intervenire nella gestione dei rifiuti prodotti dalla ditta subappaltatrice né di garantire che la stessa venga effettuata correttamente.

CASS. PEN. - SENTENZA n. 19152 del 4 maggio 2018

....questa Corte, secondo la quale, *in caso di appalto*, *la responsabilità della stazione appaltante*, in relazione alla eventuale produzione di rifiuti derivanti dalla esecuzione della prestazione dedotta in obbligazione contrattuale, e ciò deve valere tanto più ove il fatto concernente la eventuale gestione di rifiuti sia esulante rispetto alla immediata esecuzione di quanto dedotto in contratto, è limitata ai casi in cui sia stata dimostrata un'ingerenza nella esecuzione dell'opera ovvero un controllo diretto su quest'ultima da parte del committente, tale da comportare l'estensione anche a carico di questo dei doveri diversamente concernente il solo soggetto appaltatore (Corte di cassazione, Sezione III penale, 16 marzo 2015, n. 11029).

*ece*camere

Produttore del rifiuto



Sulla figura del produttore giuridico ci sono diverse sentenze che è possibile riassumere così:

produttore materiale (appaltatore), laddove non subisca un'ingerenza nella propria attività da parte del produttore giuridico (committente), sarà tenuto ad adoperarsi affinché vengano poste in essere tutte quelle azioni necessarie ad una corretta gestione del rifiuto (classificazione, tracciabilità [registri, fir, ...], corretto avvio a trasporto/recupero/smaltimento per il tramite di soggetti all'uopo autorizzati). Sullo stesso graveranno, inoltre, precisi oneri di vigilanza in ordine alla correttezza degli altri soggetti coinvolti nella c.d. filiera del rifiuto, sino alla ricezione – e conseguente conservazione - della c.d. IV copia del FIR.

Quindi un'ingerenza sull'operatività da parte del **produttore** giuridico (committente) riporta in capo a se stesso delle responsabilità.

L'obbligo di vigilanza del committente risorgerà solo alla presenza di una penetrante attività di direzione e controllo, volta a privare l'appaltatore della discrezionalità insita nelle sue scelte.

Quanto detto nei rapporti fra committente e appaltatore si estendono nei rapporti fra questo (appaltatore) e subappaltatore.

Ciò tuttavia non deve portare il committente a disinteressarsi totalmente degli obblighi su di lui gravanti.

Es.: installatore di caldaie [ovviamente se questa è un'apparecchiature elettrica ed elettronica] e si effettua una sostituzione -> D.lgs. 49/2014

INSTALLATORI E GESTORI DEI CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA (non iscritti alla CCIAA anche come attività di vendita) sono i soggetti che a titolo professionale, rispettivamente istallano o sostituiscono in garanzia, ovvero installano manutengono e riparano AEE, non iscritti alla CCIAA anche per attività di vendita quindi non rientrano nella definizione di "VENDITORE" e quindi non sono obbligati ai ritiro gratuito dei RAEE.

La disposizioni semplificate previste dal **DM 65/2010** si applicano anche al ritiro di RAEE di questi operatori con alcune limitazioni.

ISCRIZIONE Albo categoria 3bis.

Il DEPOSITO / luogo di raggruppamento organizzato presso il loro esercizio deve essere dichiarato al momento dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Per il TRASPORTO si utilizzano gli Allegati I, II, III sono parte del D.M. 8 marzo 2010 n. 65.

I rifiuti appartenenti a questo flusso possono essere CONFERITI ai CdR (centri comunali) quando negli stessi sono stati organizzati per il ritiro dei RAEE o presso centri RAEE organizzati da privati. Il RIFIUTO è definito come la sostanza od l'oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

Ma

i diversi contesti in cui si opera portano a costruire flussi di gestione dei rifiuti diversi, sottoposti anche a norme diverse.

Installatori /
manutentori,
centri di



Es.: durante un'attività di manutenzione effettuata sulla caldaia, durante tale attività si producono rifiuti speciali -> D.lgs. 152/2006

Obblighi:

Iscrizione Albo categoria 2bis

registro di carico e scarico art. 190 D.lgs. 152/06

fir per il trasporto dei rifiuti art. 193 D.lgs. 152/06

in attesa di portare i rifiuti presso un impianto autorizzato possono essere posti in <mark>deposito temporaneo</mark> presso la sua sede, art. 183 lett. bb D.lgs. 152/06

Il **trasporto** dei rifiuti dalla propria sede verso l'impianto può essere effettuato avendo la categoria 2bis

I rifiuti appartenenti a questo flusso sono rifiuti speciali e possono essere **CONFERITI** ad impianti autorizzati per ricevere e trattare questa tipologia di rifiuto, <u>e non è possibile portarli ai centri comunali.</u>

Esclusioni dal campo di applicazione dei rifiuti



Non rientrano (comma 1):

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati;
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato, le ceneri vulcaniche, laddove riutilizzate in sostituzione di materie prime all'interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso, ad eccezione dei rifiuti da "articoli pirotecnici", intendendosi i rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie e gli articoli pirotecnici che abbiano cessato il periodo della loro validità, che siano in disuso o che non siano più idonei ad essere impiegati per il loro fine originario;



Art. 185, D.lgs. 152/2006

Esclusioni dal campo di applicazione dei rifiuti



Non rientrano (comma 1):

. f) le materie fecali, se non contemplate dal c. 2, lett. b), dell'art. stesso (sottoprodotti di origine animale...), la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali,

a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- -> gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali,
- -> nonché gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei comuni

utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana,

nonché la posidonia spiaggiata, laddove:

- · reimmessa nel medesimo ambiente marino o
- · riutilizzata a fini agronomici o
- in sostituzione di materie prime all'interno di cicli produttivi.....



Art. 185, D.lgs. 152/2006

*ece*camere

Esclusioni dal campo di applicazione dei rifiuti



Sono esclusi (comma 2):

- a) acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale,;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (Ce) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento, ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave di cui al D.lgs. 117/08;

d-bis) sostanze destinate a essere utilizzate come materie prime per mangimi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che non sono costituite né contengono sottoprodotti di origine animale."



Art. 185, D.lgs. 152/2006

Esclusioni dal campo di applicazione dei rifiuti



Sono esclusi anche:

(comma 3) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/Ce della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

(comma 4) il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, e devono essere valutati ai sensi, nell'ordine, degli articoli 183, c. 1, lett. a), 184-bis [sottoprodotti] e 184-ter [cessazione di status di rifiuto].



Art. 185, D.lgs. 152/2006

*ece*camere

Esclusioni dal campo di applicazione dei rifiuti




Riprende anche:

(comma 4-bis) i rifiuti provenienti da articoli pirotecnici in disuso sono gestiti ai sensi del decreto ministeriale di cui all'arti.. 34, comma 2 del D.lgs. 123 del 29 luglio 2015, e, in virtù della persistente capacità esplodente, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di pubblica sicurezza per le attività di detenzione in depositi intermedi e movimentazione dal luogo di deposito preliminare ai depositi intermedi o all'impianto di trattamento, secondo le vigenti normative sul trasporto di materiali esplosivi; il trattamento e recupero o/e distruzione mediante incenerimento sono svolti in impianti all'uopo autorizzati secondo le disposizioni di pubblica sicurezza.

(comma 4-ter) al fine di garantire il perseguimento delle finalità di tutela ambientale secondo le migliori tecniche disponibili, ottimizzando il recupero dei rifiuti da articoli pirotecnici, è fatto obbligo ai produttori e importatori di articoli pirotecnici di provvedere, singolarmente o in forma collettiva, alla gestione dei rifiuti derivanti dai loro prodotti immessi sul mercato nazionale, secondo i criteri direttivi di cui all'art. 237 del presente decreto.

Responsabilità estesa del produttore

Art. 185, D.lgs. 152/2006



Requisiti professionali per svolgere l'attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato

Dal 25 agosto 2016, in vigore la Legge n. 154 del 28 luglio 2016, che all'art. 12 così dispone: "L'attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato affidata a terzi può essere esercitata:


- a) dagli iscritti al Registro ufficiale dei produttori, di cui all'art. 20 c. 1 lett. a) [i soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 19 che producono o commercializzano i prodotti di cui all'allegato V, parte A, o importano i prodotti di cui all'allegato V, parte B]e lett. c) [produttori di vegetali per i quali e' prescritto l'uso del passaporto delle piante da normative comunitarie] del D. lgs. n. 214/2005;
- b) da imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa, iscritte al Registro delle imprese, che abbiano conseguito un attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze."



Al momento dell'iscrizione dell'impresa → La qualifica di "manutentore del verde ai sensi della legge 154/2016 va indicata e deve essere indicato il requisito posseduto dal preposto.

Quando l'impresa è qualificata artigiana, il soggetto nominato preposto per esercitare l'attività prevalente "CURA E MANUTENZIONE DEL PAESAGGIO (INCLUSI PARCHI, GIARDINI E AIUOLE)", deve corrispondere al titolare/socio partecipante.

Oneri del Produttore Il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti in città e non solo sta sempre più aumentando, creando degrado e inquinamento ambientale. **DIVIETO DI** Priorità: Si hanno costi elevati per ripristinare lo stato dei **ABBANDONO** a) autosmaltimento dei rifiuti luoghi, inoltre non sempre è possibile, non sempre viene fatto. Questi costi ricadono comunque su tutti i b) conferimento a terzi autorizzati cittadini. c) conferimento al servizio pubblico di raccolta previa convenzione E^{\prime} un fenomeno che è possibile combattere e diverse sono le azioni che possono essere intraprese: Un'azione educativa rivolta a tutta la popolazione, ma soprattutto alle nuove generazioni, a partire dalle scuole di ogni ordine e grado. Rispetto limiti deposito temporaneo Partecipazione attiva di tutti cittadini. Repressione da parte degli organi di controllo (Corpo ·Registro cronologico di carico e scarico Forestale dello Stato, Polizia Provinciale, ..., NOE). ·Conferimento a soggetti autorizzati/iscritti Politiche adatte per incentivare la raccolta ·Formulario o documenti altenativi differenziata con la previsioni di contributi economici per incrementarla. Art. 188, D.lgs. 152/2006 Art. 192, D.lgs. 152/2006



Produttore e responsabilità





La responsabilità del produttore/detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa in caso di conferimento dei rifiuti:

- a) al servizio pubblico di raccolta;
- b) a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto <u>la 4 copia del FIR entro i 3 mesi dalla data di conferimento al trasportatore (inizio trasporto)</u> o alla scadenza ne abbia dato comunicazione alle autorità competenti, per i conferimenti transfrontalieri il termine è elevato a 6 mesi e la comunicazione alla Regione o provincia autonoma.
- c) (comma 5) Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni intermedie di smaltimento (raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare di cui ai punti D13, D14, D15 dell'allegato B alla Parte IV del presente decreto) la responsabilità per il corretto smaltimento dei rifiuti è attribuita al soggetto che effettua dette operazioni.

Disposizione che si applica sino all'entrata in vigore dell'art. 188-bis, comma 1, D.lgs. 152/06,

dove saranno definite le modalità per la verifica ed invio della comunicazione dell'avvenuto smaltimento e la responsabilità da attribuire all'intermediario dei rifiuti



Art. 188, D.lgs. 152/2006

*ece*camere

Principio della Corresponsabilità



La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, distribuzione, nell'utilizzo, nel consumo di beni da cui si originano i rifiuti, nel rispetto del principio di concorrenza nonché nel principio di chi inquina paga....



Art. 178, D.lgs. 152/2006

CASS. PEN. - SENTENZA n. 13363 del 10 aprile 2012

Emerge, infatti, dall'esame degli art. 188, 193 e ss. del D. Lgs. n. 152 del 2006 che tutti i soggetti che intervengono nel circuito della gestione dei rifiuti sono responsabili non solo della regolarità delle operazioni da essi stessi posti in essere, ma anche di quelle dei soggetti che precedono o seguono il loro intervento mediante l'accertamento della conformità dei rifiuti a quanto dichiarato dal produttore o dal trasportatore, sia pure tramite la verifica della regolarità degli appositi formulari, nonché la verifica del possesso delle prescritte autorizzazioni da parte del soggetto al quale i rifiuti sono conferiti per il successivo smaltimento.

COSTRUIAMO UN PERCORSO



Cosa fanno l'Impresa o l'Ente <u>quando produttori di Rifiuti</u> – ADEMPIMENTI

- <u>codificare il rifiuto</u> prodotto assegnando, quando dovuto, il codice di pericolo HP per i rifiuti classificati pericolosi
- effettuare <u>analisi</u> se e quando necessarie
- effettuare caratterizzazione, schede di omologa
- effettuare <u>campionamenti</u>
- gestire il deposito temporaneo
- nuova tracciabilità dei rifiuti se obbligati (iscrizione al REN)
- gestire il registro di carico/scarico e i formulari se obbligati
- generare e presentare il <u>MUD</u> se obbligati

*ece*camere

COSTRUIAMO UN PERCORSO



Cosa fanno l'Impresa o l'Ente <u>quando gestori di Rifiuti</u> – ADEMPIMENTI

- Rispettare (monitorare) le condizioni dell'Autorizzazione (scadenza, quantità, prescrizioni, stoccaggi ecc.)
- Rispettare (monitorare) le condizioni dell'Iscrizione Albo (scadenza , quantità, prescrizioni, ecc.)
- iscrizione al RENTRI
- gestire il registro di carico/scarico e i formulari
- generare e presentare il <u>MUD</u>

Classificazione



Art. 184, comma 1 D.lgs. 152/2006 -> I rifiuti sono classificati secondo l'origine:

Comma 2 - <u>Sono rifiuti urbani</u>

i rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter (<mark>richiama alla definizione già data)</mark>

Comma 3 - Sono rifiuti speciali

<u>i rifiuti prodotti da:</u>

a) attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;

b) attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis; c) lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2 (urbani); d) lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2 (urbani); e) attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2 (urbani); f) attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2 (urbani); g) attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, delle fosse settiche e delle reti fognarie;

h) attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) (urbani);

i) i veicoli fuori uso.

Classificazione → secondo l'origine

*ece*camere

Assimilazione rifiuti urbani



E' Competenza dello Stato determinare (con successivo decreto del Ministro dell'Ambiente) i criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani.



Art. 195, comma 2, lettera e), D.lgs. 152/2006

sono i COMUNI che concerrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani e assimilabili con appositi regolamenti.

L'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, deve avvenire secondo i criteri di cui all'art. 195, comma 2, lettera e)

la cui determinazione è legata a Decreti ad oggi non ancora emanati.



Art. 198, comma 2, D.lgs. 152/2006

Assimilazione rifiuti urbani



È inserito il comma 2-bis →

- •Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani (da definizione) previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
- •Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani.



Art. 198 del D.lgs. 152/2006

Comma 10.

Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'art. 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti.

Le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.



Art. 238 del D.lgs. 152/2006

*ece*camere

Assimilazione rifiuti urbani



Comma 5 - Al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di cui agli articoli 183, comma 1, lettera b-ter) e 184, comma 2 e agli allegati L-quater e L-quinquis, introdotti dall'articolo 8 presente decreto, si applicano a partire dal <u>1º gennaio 2021</u>.



Disposizioni finali Art. 6 del D.lgs. 116/2020

Classificazione rifiuti





Art. 184, D.lgs. 152/06

Comma 4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della Parte quarta del presente decreto.

Comma 5. L'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla Parte quarta del presente decreto include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. L'inclusione di una sostanza o di un oggetto nell'elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la definizione di cui all'art. 183.

La corretta attribuzione dei Codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti è effettuata dal produttore sulla base delle Linee guida redatte, entro il 31 dicembre 2020, dal Sistema nazionale per la protezione e la ricerca ambientale ed approvate con decreto....

→ APPROVATE CON DECRETO DIRETTORIALE N. 47 DEL 9 AGOSTO 2021



Allegato D - Elenco Europeo Rifiuti

Entrambi allineati alla <u>Decisione 2014/955/Ue</u> ed al <u>Regolamento</u> (Ue) 1357/2014.



Allegato I – Caratteristiche di pericolo dei rifiuti

*ece*camere

Attribuzione codici rifiuti –



CATALOGO EUROPEO RIFIUTI (CER) -> ELENCO EUROPEO RIFIUTI (EER)

L'esatta attribuzione del codice CER è di fondamentale importanza per la individuazione delle più appropriate modalità di trasporto, trattamento o smaltimento dei rifiuti.

Va seguita **una procedura** che deve essere sempre applicata con molta attenzione, rispettando la sequenza operativa prevista.

II PRODUTTORE deve:

□ *identificare la fonte* che ha originato il rifiuto consultando i capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20.

E' possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprie attività riferendosi a capitoli diversi, in funzione delle varie fasi della produzione (processo produttivo).

Per esempio: un fabbricante di automobili può reperire i rifiuti che produce sia nel capitolo 12 (rifiuti dalla lavorazione e dal trattamento superficiale di metalli), che nel capitolo 11 (rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti da trattamento e ricopertura di metalli) o ancora nel capitolo 08 (rifiuti da uso di rivestimenti).


 ricercare tra i sotto-capitoli quello indicante la propria attività specifica e quindi la tipologia di rifiuto che si intende gestire (recupero/smaltimento).



Allegato D Parte IV, D.lgs. 152/2006

Linee guida sulla classificazione dei rifiuti (Delibera SNPA [SISTEMA NAZIONALE PER PROTEZIONE AMBIENTE] 105/2021

Attribuzione codici rifiuti –





Inoltre

- □ Se nessuno dei codici dei capitoli suddetti risulta adeguato, occorre esaminare i capitoli 13, 14, 15
- □ Se il rifiuto non è ancora correttamente individuato, occorre utilizzare il capitolo 16
- □ Se il rifiuto non è ancora individuabile, è necessario utilizzare come ultime due cifre il codice '99' preceduto dalle quattro cifre che corrispondono al capitolo e al sotto-capitolo relativo all'attività.
- Si evidenzia in particolare che ai sensi di tale procedura l'utilizzo dei CER 99 ha carattere residuale.




Allegato D Parte IV, D.lgs. 152/2006

Linee guida sulla classificazione dei rifiuti (Delibera SNPA [SISTEMA NAZIONALE PER PROTEZIONE AMBIENTE] 105/2021

*ece*camere

Attribuzione codici rifiuti -





Si parla di **una procedura,** vale a dire una **relazione tecnica**, un insieme di documentazione che aiuti ad identificare il codice del rifiuto e le sue caratteristiche:

- > individuare il ciclo produttivo e la sua caratterizzazione
- > definire i flussi di rifiuti generati dal ciclo produttivo
- > individuare le possibili fonti di pericolosità e le tipologie di sostanze pericolose
- > classificare le sostanze pericolose
- verificare la sussistenza di una o più classi di pericolo
- > acquisire tutte le informazioni utili a classificare il rifiuto
- > attribuire il codice del rifiuto e le classi di pericolo (quando pericoloso)

[FONTE: Linee Guida ISPRA - Delibera n. 105/2021, riquadri 2.1, 2.2]

Attribuzione codici rifiuti -



CATALOGO EUROPEO RIFIUTI (CER) -> ELENCO EUROPEO RIFIUTI (EER)

Il *campionamento* ha un ruolo fondamentale per una classificazione affidabile dei rifiuti

E' auspicabile che il campionamento venga condotto secondo delle norme tecniche condivise.

Il Comitato europeo di normazione (CEN) ha sviluppato diverse norme, specifiche/relazioni tecniche e documenti per la caratterizzazione dei rifiuti. I documenti tecnici disponibili devono essere presi in considerazione in maniera coordinata.

A livello nazionale la normativa tecnica di riferimento per il campionamento dei rifiuti è la UNI 10802. Tale norma tecnica include al suo interno i riferimenti alla norma UNI EN 14899 e ai CEN/TR 15310-1, 15310-2, 15310-3. 15310-4 15310-5.

E' necessario acquisire una serie di informazioni preliminari circa la natura del rifiuto e le modalità di stoccaggio.

Si deve sviluppare, prima della raccolta del campione, un programma di prove ed un piano di campionamento.

Questo al fine di garantire che tutti gli elementi della variabilità siano adeguatamente evidenziati e valutati.

Il responsabile del programma di prova avrà tutti gli elementi informativi necessari per valutare la rappresentatività, per i parametri oggetto di analisi, del campione (o dei campioni) raccolti rispetto all'intera popolazione.

A livello comunitario sono state sviluppate altre norme tecniche di riferimento per il campionamento di specifiche tipologie di rifiuti.

Eventuali procedure alternative sono accettabili qualora abbiano preso in considerazione i fattori pertinenti identificati nelle norme tecniche e producano un risultato altrettanto affidabile.

[FONTE: Linee Guida ISPRA - Delibera n. 105/2021, riquadro 2.3]

*ece*camere

Decisione 2014/955/UE





La Decisione della Commissione:


- Modifica la decisione 2000/532/CE.
- · Opera un aggiornamento dei codici europei rifiuti (EER).
- Modifica la parte relativa all'introduzione dello stesso elenco (richiami al CLP, nuove caratteristiche HP e i valori soglia, prevalenza della prova sui risultati delle concentrazioni, introduce il concetto delle sostanze pertinenti quando si hanno codici speculari).


Si tratta di una decisione dell'UE, quindi:

- l'elenco dei rifiuti è vincolante nel suo complesso,
- è indirizzato agli Stati Membri e
- non ha richiesto alcun recepimento.

La corretta attribuzione del Codice identificativo consente di attribuire al rifiuto:

- una voce non pericolosa assoluta,
- una voce pericolosa assoluta o
- una "voce a specchio".







Regolamento UE n. 1357/2014



Pubblicato il 19/12/2014 - Applicabile dal 1 giugno 2015

Modifica profondamente i criteri di classificazione dei rifiuti speciali, coordinandoli con le disposizioni contenute nel Regolamento n. 1272/2008 sulla classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e delle miscele (c.d. Regolamento CLP) e regolamento 2008/440/CE tabella 1.1.



FOCUS CLP: finalità del CLP è determinare se una sostanza o miscela abbia proprietà che permettono di classificarla come pericolosa.

In particolare, l'art. 3 del CLP definisce PERICOLOSA una sostanza o miscela che <u>risponde ai criteri relativi ai **pericoli fisici** per la salute o l'ambiente definiti nell'allegato I del Regolamento stesso.</u>

La classificazione è basata sulle proprietà delle sostanze e non sul rischio (definendo il rischio come esposizione effettiva degli esseri umani/ ambiente o probabilità all'esposizione).

<u>I pericoli sono suddivisi per classi di pericolo e non più per categorie come nella DSP</u> (Direttiva Sostanze Pericolose – 67/548/CEE).

*ece*camere

Regolamento UE n. 1357/2014





Le caratteristiche di pericolo (H1... H15) allegato III della direttiva 2008/98/CE sono state ridenominate con le sigle HP1... HP15 al fine di non creare ambiguità con le indicazioni di pericolo riscontrabili sul Regolamento CLP.

 $\label{eq:theorem} \mbox{Tabella 1} - \mbox{Codici di classe e categoria di pericolo e codici di indicazione di pericolo per i componenti di rifiuti ai fini della classificazione dei rifiuti come rifiuti pericolosi di tipo HP 1$

Codici di classe e categoria di pericolo	Codici di indicazione di pericolo
Unst. Expl.	H 200
Expl. 1.1	H 201
Expl. 1.2	H 202

Regolamento UE n. 1357/2014





Il Regolamento determina la classificazione dei rifiuti attraverso:

- la concentrazione delle sostanze pericolose presenti, quindi mediante analisi chimica o altro metodo di calcolo valido (come il bilancio di massa),
- I metodi di prova



Ha sostituito l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e abroga alcune direttive.



Elementi rilevanti:

i PITTOGRAMMI [simbolo nero, su sfondo bianco con riquadro rosso a forma di rombo] sostituiscono i SIMBOLI



le CLASSI DI PERICOLO sostituiscono le INDICAZIONI DI RISCHIO

*ece*camere





I metodi di prova da utilizzare sono descritti:

- nel regolamento (CE) n. 440/2008 del Consiglio e
- in altre pertinenti note del CEN oppure
- in altri metodi di prova e linee guida anche quando riconosciuti a livello internazionale.



Problemi:

Per determinare il rischio legato a proprietà fisiche (es. HP1 - esplosivo) <u>è il metodo più appropriato</u>, ma quando il metodo di prova viene (così come da regolamento) <u>posto come test su animali</u>, trattandosi del campo di applicazione 'di rifiuti' non può essere eseguito.

In tal caso <u>non si effettua la prova</u>, ma il produttore/detentore raccoglie tutte le informazioni possibili al fine di corrispondere correttamente la classificazione del rifiuto come pericoloso.



Regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione, del 30 maggio 2008, istituisce i metodi di prova ai sensi:

- del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e
- del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GU L 142 del 31.5.2008, alla pag. 1).





Metodi di prova:

Le prove effettuate sul rifiuto devono essere eseguite sullo stesso nella forma e nello stato fisico in cui questo è immesso nel circuito della gestione.

Il metodo di prova è oneroso e spesso di dubbia affidabilità ed interpretazione, quindi:

- ricorrere ad esperti,
- documentazione sufficiente per valutare l'idoneità delle prove effettuate,
- dal 1 gennaio 2014 le prove devono essere conformi ad un sistema di qualità riconosciuto ightarrow EN ISO/IEC 17025 (requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di calibrazione).



Art. 13 c. 4 del Regolamento Reach:

I test Tossicologici ed Eco-Tossicologici devono essere eseguiti nel rispetto dei principi delle Buone Pratiche di Laboratorio (BPL) enunciati nella DIR. 2004/10 CE

*ece*camere



PITTOGRAMMI



I pittogrammi sono una rappresentazione grafica tali da comunicare informazioni relative alla natura del pericolo relativamente alla sostanza o miscela.




- 1. infiammabili;
- comburenti;
 con gas sotto pressione;
- 4. a tossicità acuta;
- 5. con percolo esplosivo; 6. con gravi effetti sulla salute;
- 7. con pericolo per le vie respiratorie, sonnolenza-vertigini, allergia/irritazione cutanea;

- 8. corrosive;
 9. con effetti sull'ambiente (organismi acquatici...).







Costruiamo un percorso



La codifica dei rifiuti, compresa la classificazione di pericolosità, è effettuata dal produttore

E' in grado di identificare la fonte che genera il rifiuto, consultando prima i capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20.

A seguire, se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre:

- 1. esaminare i capitoli 13, 14 e 15,
- 2. definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16,
- utilizzare il codice 99 (rifiuti non specificati altrimenti) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all'attività identificata nella prima fase [ricordando che l'attribuzione del codice XXXX99 crea un problema nella successiva gestione del rifiuto].

E' possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprie attività in capitoli diversi.

Per esempio: un costruttore di automobili può reperire, in funzione delle varie fasi della produzione, i rifiuti che produce sia nel capitolo 12 (rifiuti dalla lavorazione e dal trattamento superficiale di metalli), che nel capitolo 11 (rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti da trattamento e rivestimento di metalli) o ancora nel capitolo 08 (rifiuti da uso di rivestimenti).

*ece*camere



Sentenza del 28 marzo 2019 (cause da C-487/17 a C C-489/17) Corte di Giustizia Europea

- 1. il detentore di un rifiuto, che può essere classificato sia con codici corrispondenti a rifiuti pericolosi sia con codici corrispondenti a rifiuti non pericolosi, ma la cui composizione non è immediatamente nota, deve, ai fini di tale classificazione, determinare detta composizione e ricercare le sostanze pericolose che possano ragionevolmente trovarvisi onde stabilire se tale rifiuto presenti caratteristiche di pericolo, e a tal fine può utilizzare campionamenti, analisi chimiche e prove previsti dal regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione, del 30 maggio 2008, che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) o qualsiasi altro campionamento, analisi chimica e prova riconosciuti a livello internazionale.
- 2. Il principio di precauzione deve essere interpretato nel senso che, qualora, dopo una valutazione dei rischi quanto più possibile completa tenuto conto delle circostanze specifiche del caso di specie, il detentore di un rifiuto che può essere classificato sia con codici corrispondenti a rifiuti pericolosi sia con codici corrispondenti a rifiuti non pericolosi si trovi nell'impossibilità pratica di determinare la presenza di sostanze pericolose o di valutare le caratteristiche di pericolo che detto rifiuto presenta, quest'ultimo deve essere classificato come rifiuto pericoloso.





La nuova classificazione dei rifiuti ha comportato una revisione della precedente classificazione in quanto i criteri per la loro determinazione sono cambiati.

In via generale non è stato possibile stabilire **regole di conversione** (passaggio) dalle vecchie H alle nuove HP, anche se in alcuni casi sono rimaste invariate, in altri si sono riscontrate variazioni importanti, cioè limiti modificati che hanno portano ad una espansione o ad una contrazione nell'applicazione.

Per esempio:

H1 = HP1 non è variata la classificazione e si basa sullo stesso metodo di prova.

HP2 il suo campo di applicazione si è ristretto, infatti non contiene più i perossidi organici, quindi in assenza di questi è possibile affermare che H2 = HP2, ma se sono presenti si passa ad HP3 .

Classificazione → secondo le e caratteristiche in rifiuti pericolosi e non pericolosi

*ece*camere



	Classificazione nuova		Classificazione vecchia			
Codici di classe e Categoria di pericolo		Codici di pericolo	Limiti	Frasi R	Limiti	
Unst. Expl.		H200 H201		E		
Expl. 1.1 Expl. 1.2		H202		E E		
Expl. 1.3		H203	Metodi di	E	Metodi di	
Expl. 1.4	HP1	H204	prova	E	prova	H1
Self-react A		H240	V-00-0000	E:R3		
Org. Perox. A				E:R3		
Self-react B		H241		E:R2		
Org. Perox. B				E:R2		

Classificazione basata sullo stesso metodo di prova quindi resta invariata

Repr. 1A Repr. 1B Repr. 2	HP10	H360 H361	ind. ≥0,3% ind. ≥3,0%	R60 o R 61≥ 0.5% R62 o R 63≥ 5.0%	H10

I limiti sono stati ridotti, per cui alcuni rifiuti non pericolosi potrebbero essere diventi pericolosi



- **H14 «Ecotossico»:** rifiuti che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali.
- **HP 14"Ecotossico"**:rifiuto che presenta o può presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali.
- L'Italia interviene con la Legge n. 125 del 6/08/2015 per attribuire l'HP14 con i criteri ADR (classe 9 M6, M7)

 Nota Ministero Ambiente del 25/09/2015: L'attribuzione della caratteristica di pericolo HP14 è effettuata secondo i criteri stabiliti nella Legge 6 agosto 2015, n. 125.
- Regolamento 2017/997/UE, si applica dal 5 luglio 2018, relativo alle considerazioni sull'attribuzione dell'HP14
 - A seguire la Nota di ISPRA del 8 agosto 2018 relativamente all'approccio metodologico per la valutazione della caratteristica di pericolo HP14.

*ece*camere

Approccio metodologico per la valutazione della caratteristica di pericolo HP14 - Ecotossico Criteri per la rilevazione dei valori limite





... Ai sensi dell'allegato III alla direttiva 2008/98/CE, così come modificato dall'allegato al regolamento 2017/997/UE, sono classificati come rifiuti pericolosi per la caratteristica di pericolo <u>HP 14 i rifiuti che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:</u>

•I rifiuti che contengono una sostanza classificata come sostanza che riduce lo strato di ozono con il codice di indicazione di pericolo H420 conformemente al regolamento 2008/1272/CE, se la concentrazione di tale sostanza è pari o superiore al limite di concentrazione dello 0,1 %.

[c(H420) > 0,1 %]

• I rifiuti che contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità acuta per l'ambiente acquatico con il codice di indicazione di pericolo H400 conformemente al regolamento 2008/1272/CE, se la somma delle concentrazioni di tali sostanze è pari o superiore al limite di concentrazione del 25 %. A tali sostanze si applica un valore soglia dello 0.1 %

[Σ c (H400) ≥ 25 %]

• I rifluti che contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l'ambiente acquatico 1, 2 o 3 con il codice di indicazione di pericolo H410, H411 o H412 conformemente al regolamento 2008/1272/CE, se la somma delle concentrazioni di tutte le sostanze della categoria 1 (H410) moltiplicata per 100, aggiunta alla somma delle concentrazioni di tutte le sostanze della categoria 2 (H411) moltiplicata per 10, aggiunta alla somma delle concentrazioni di tutte le sostanze della categoria 3 (H412), è pari o superiore al limite di concentrazione del 25 %. Alle sostanze classificate con il codice H410 si applica un valore soglia dello 0,1 % e alle sostanze classificate con il codice H411 o H412 si applica un valore soglia dell'1 %.

$[100 \times Σc (H410) + 10 \times Σc (H411) + Σc (H412) ≥ 25 %]$

I rifiuti che contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l'ambiente acquatico 1, 2, 3 o 4 con il codice di indicazione di pericolo H410, H411, H412 o H413 conformemente al regolamento 2008/1272/CE, se la somma delle concentrazioni di tutte le sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l'ambiente acquatico è pari o superiore al limite di concentrazione del 25 %. Alle sostanze classificate con il codice H410 si applica un valore soglia dello 0,1 % e alle sostanze classificate con il codice H411, H412 o H413 si applica un valore soglia dell'1 %.

 $[\Sigma \text{ c H410} + \Sigma \text{ c H411} + \Sigma \text{ c H412} + \Sigma \text{ c H413} \ge 25 \%]$

Dove: Σ = somma e c = concentrazioni delle sostanze



NOTA ISPRA 8 AGOSTO 2018

Approccio metodologico per la valutazione della caratteristica di pericolo HP14 - Ecotossico Criteri per la rilevazione dei valori limite



... Ai sensi dell'allegato III alla direttiva 2008/98/CE, così come modificato dall'allegato al regolamento 2017/997/UE, sono classificati come rifiuti pericolosi per la caratteristica di pericolo <u>HP 14 i rifiuti che soddisfano almeno una delle sequenti condizioni......</u>



I quattro punti dell'elenco, compreso il terzo e il quarto, non devono essere considerati come opzioni alternative.

Infatti, qualora siano superati i limiti di concentrazione indicati in una qualsiasi delle formule, il rifiuto sarà classificato ecotossico.

Di conseguenza, un rifiuto contenente sostanze classificate H410, H411 e H412 (indipendentemente dal fatto che contenga o meno sostanze classificate H413), deve in ogni caso essere valutato applicando l'equazione riportata al terzo trattino dell'elenco.

Qualora in base a tale equazione il rifiuto non risulti ecotossico e lo stesso contenga anche una o più sostanze H413 si dovrà procedere all'applicazione anche della quarta equazione.



NOTA ISPRA 8 AGOSTO 2018

*ece*camere





Caratterizzazione e Classificazione

Il produttore del rifiuto ha l'obbligo e l'onere della caratterizzazione e classificazione (attribuzione del EER) del rifiuto, in base alle normative vigenti, ciò è attualmente riportato nel:

- D.lgs. 152/2006, parte IV, relativa alla classificazione dei rifiuti pericolosi
- D.lgs. 36/2003 relativo alle discariche dei rifiuti
- DM 3 agosto 2005 relativo ai criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica
- DM 5 febbraio 1998 relativo al recupero dei rifiuti non pericolosi con procedure semplificate)
- D.M. 161/2002 e DM 269/2005 (relativi al recupero dei rifiuti pericolosi con procedure semplificate)



Nello specifico caso dei rifiuti recuperabili in procedura semplificata tale regola appare ancora di più logica: **il produttore del rifiuto**, infatti, deve conoscere sin dall'origine se il proprio rifiuto rientra tra le fattispecie di rifiuti presenti nel Dm 5 febbraio 1998 e successive modifiche e integrazioni e se le caratteristiche chimicofisiche del rifiuto rispettino le prescrizioni del Dm.





Al fine di ottenere una caratterizzazione del rifiuto è necessario predisporre una sorta di carta di identità del rifiuto in cui:

- > si descrivere il processo di origine,
- le materie prime utilizzate,
- le sostanze con cui può essere entrato in contatto e
- le relative schede di sicurezza.

Importante anche la verifica di idoneità verso l'impianto di destino finale.

A tal fine spesso risulta necessario un supporto analitico.

Non esistono analisi generiche o standard o comunque predefinite al fine di ottenere con facilità classificazione e caratterizzazione.

*ece*camere





Obblighi e Oneri

Fermo restando l'obbligo e l'onere del produttore,

il gestore dell'impianto (recupero o smaltimento) è conveniente che esegua, a sua convalida, a campione qualche analisi al fine di essere sicuro che gli venga conferito un rifiuto avente le caratteristiche riportate nel certificato analitico che dovrà accompagnare il rifiuto e che questo sia conforme ai rifiuti che può trattare in base all'autorizzazione dell'impianto stesso, fatto di cui risponde in termini di responsabilità seppure in solido con il produttore.



Accordo Europeo trasporto internazionale su strada -> ADR



È un accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada di merci pericolose, al quale hanno aderito molti paesi extra CE.

Esistono altri accordi per il trasporto delle merci:

IMDG -> via mare

IATA -> via aerea

ADN -> vie navigabili interne

RID -> via ferrovia

- Campo di applicazione:
 - > trasporto su strada di merci pericolose,
 - si applica ai rifiuti (in quanto merci) se e solo se pericolosi ai fini ADR.

*ece*camere



Accordo Europeo trasporto internazionale su strada -> ADR



Sequenza delle operazioni: Classificare, Imballare, Etichettare, Documenti di trasporto, Consegna



CLASSIFICAZIONE AI FINI DEL TRASPORTO:

CLASSE DI PERICOLO → pericolo primario


Numero ONU → numero di identificazione della materia (rifiuto) costituito da 4 cifre estratto dal regolamento ONU


GRUPPO DI IMBALLAGGIO → livello di pericolosità, sono individuati 3 gruppi di imballaggio (PG):


- PGI _ merci ad elevato livello di pericolosità
- ☐ PGII _ merci a elevato livello di pericolosità intermedio
- ☐ PGIII _ merci a basso livello di pericolosità




ETICHETTARE: rappresentazione della pericolosità in forma grafica, ad una stessa merce (steso codice ONU) possono essere associate più etichette (prodotto tossico e comburente)









Deposito Temporaneo



Il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero o smaltimento è effettuato come deposito temporaneo, prima della raccolta, **ai sensi dell'art. 185-bis.**

Art. 185-bis

1. Nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) <u>nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti</u>, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci (nulla di diverso)
- b) <u>esclusivamente per i rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore</u>, anche di tipo volontario, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita (RAEE o altri similari)
- c) <u>per i rifiuti da costruzione e demolizione</u>, nonché per le filiere di rifiuti per le quali vi sia una specifica disposizione di legge, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato presso le aree di pertinenza dei punti di vendita dei relativi prodotti (<u>novità assoluta</u>)





Articolo 183 comma 1 lettera bb) del D.lgs. 152/2006

*ece*camere



2. Effettuato alle seguenti condizioni:

- a) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, sono depositati nel rispetto <u>delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose</u> e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
- b) i rifiuti sono raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno (nulla di diverso)
- c) i rifiuti sono raggruppati <u>per categorie omogenee</u>, nel <u>rispetto delle relative norme tecniche</u>, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute (nulla di diverso);
- d) nel rispetto <u>delle norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose</u> (nulla di diverso).
- 3. Il deposito temporaneo prima della raccolta è effettuato alle condizioni di cui ai commi 1 e 2 e <u>non necessita di autorizzazione da parte dell'autorità competente.</u>".



Art. 185-bis

Condizioni per il Deposito Temporaneo -> sintesi



Il deposito temporaneo è parte della produzione, non necessita di autorizzazione preventiva, devono essere rispettate le condizioni indicate nella.

devono essere rispettate le condizioni indicate nella definizione stessa, resta nella sfera di controllo dello stesso produttore.

Le **norme tecniche** relative al deposito temporaneo dei rifiuti sono, al momento riconducibili a quelle che ritroviamo nella <u>Deliberazione Comitato Interministeriale</u> <u>27/07/84 - capitolo 4.1.</u>

Si riferiscono allo stoccaggio provvisorio dei rifiuti (prevedono misure di contenimento, separazione di materiali incompatibili, etichettatura, idoneità degli imballi, ecc.), ma i principi enunciati rappresentano, ad oggi, una linea guida per le caratteristiche del deposito temporaneo.

Il deposito Temporaneo deve essere effettuato: per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche

<u>Per i rifiuti pericolosi, nel **rispetto delle norme** che disciplinano:</u>

- il deposito delle sostanze pericolose in essi contenuti,
- l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi.

L'accumulo disordinato dei rifiuti, tra di loro eterogenei, configura il deposito incontrollato.

*ece*camere

Condizioni per il Deposito Temporaneo - altre Rifiuti Terre e rocce da scavo Rifiuti DPR 13 giugno 2017 n. 120, art. 23 - Modifica il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo Sanitari quando qualificate come rifiuti (codici CER 170504 e 170503*) -> raggruppamento dei rifiuti presso il sito di produzione, <u>devono essere rispettare</u> le condizioni indicate all'art. stesso ed <u>essere avviate a</u> (limitatamente ai recupero o smaltimento con cadenza almeno trimestrale (indipendentemente dalle quantità) o quando il deposito raggiunge i 4.000 mc di cui non oltre gli 800 mc di rifiuti pericolosi, comunque il rifiuti ad alto rischio infettivo) deposito non deve superare l'anno. DPR 254/2003 art. 8 - Deve essere effettuato in condizioni tali: DPR 209/2003 art. 6 comma 8-bis nel luogo di • da non causare alterazioni che comportino rischi per la produzione del rifiuto, presso il concessionario, salute: Rifiuti il gestore della succursale della casa · durata massima di 5 giorni dal momento della chiusura costruttrice o dell'automercato, destinati del contenitore: all'invio a impianti autorizzati per il può essere esteso a 30 giorni per quantitativi inferiori trattamento, è consentito fino a un massimo di a 200 litri nel rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza e sotto la responsabilità del produttore. 30 giorni. *ece*camere

Luogo di produzione



Cass. Pen. 18 luglio 2011, n. 28204

"Il luogo rilevante ai fini della nozione di deposito temporaneo non è circoscritto al solo luogo di produzione, potendosi eventualmente estendere ad altro sito nella disponibilità dell' impresa, a tal fine è necessario che vi sia un collegamento funzionale con quello ove la produzione avviene "

Cass. Pen., sez. III 8 febbraio 2013, n. 6295

"Il collegamento funzionale tra luogo di produzione del rifiuto e quello del deposito temporaneo deve essere interpretato in modo restrittivo, intendendosi come legame funzionale tra luogo di produzione dei rifiuti e contiguo terreno di deposito degli stessi.

Cass. Pen., sez. III 30 ottobre 2018, n. 49674

Il deposito che non rispetta le condizioni richieste dall'art. 183 del D.lgs. 152/2006, anche se collegato funzionalmente al luogo di produzione del rifiuto, non può essere qualificato come "temporaneo".

la Suprema Corte ha ricordato che la contiguità tra le due aree (di produzione e di deposito) non è l'unica condizione posta dall'arti. 183 del D.lgs. 152/6 affinché possa si possa parlare di "deposito temporaneo".

La norma richiede precise condizioni di qualità, di tempo, di quantità, di organizzazione tipologica e di rispetto delle norme tecniche.

*ece*camere

Perché è importante quanto abbiamo visto:





I concetti affrontati, sicuramente non esaustivi, assieme ai principali riferimenti normativi e legislativi possono contribuire a formare una nuova figura professionale che si sta delineando: Esperto del Sistema Rifiuti -> ESR.

Figura che potrebbe avere un ruolo tecnico / logistico ma anche amministrativo, prestare la sua professionalità in tutta la filiera della gestione dei rifiuti: dalla loro produzione, al loro trattamento, attraverso il trasporto.

Coordina professionalità specifiche richieste nei diversi settori:



Informazioni sostanziali per orientare il rifiuto ad un corretto trattamento, ma anche per capire se applicare le condizioni del SOTTOPRODOTTO ESCLUSIONE.

Produzione ->

- conoscere in modo dettagliato il processo produttivo determinare quali siano i rifiuti prodotti.
- attribuire correttamente le classi di pericolo (HP) ai rifiuti pericolosi ai sensi del Regolamento n. 1357/2014.
- predisporre la scheda di caratterizzazione necessita)...



- attribuire correttamente le classi di pericolo (HP) serve anche per organizzare la fase del trasporto e la relativa ADR. documentazione: RID. IMDG....
- verificare la validità delle iscrizioni Albo Gestori,
- o controllare compilazione documenti di trasporto dei rifiuti



Trattamento ->

- la scelta del processo di trattamento si basa su scelte legate all'impatto ambientale e all'aspetto economico. Valutazioni [art. 178 D.lgs. 152/06] improntate ai principi di: precauzione, prevenzione, sostenibilità, responsabilizzazione, oltre al principio di chi inquina paga precauzione,
- ai criteri di: efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnico/economica,
- altro aspetto da considerare è la priorità nella gestione dei rifiuti [art. 179 D.lgs. 152/06] -> la piran

Le basi di questa nuova figura si intravedono nella legge n. 4 del 14 gennaio 2013, recante norme in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi, oltre ad una PRASSI DI RIFERIMENTO -> UNI/PdR 60:2019

Ecocerved EcoCamere
Registro AEE

Banca Dati Albo gestori ambientali
Registro F-gas Elenco Sottoprodotti
CircolaRAEE MUD semplificato
Banca Dati F-gas
EcoDesk Registro Pile
MUD Comuni
Albo gestori ambientali